

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI, SUSSIDI ECC.  
PER ASSISTENZA, SICUREZZA SOCIALE E AGEVOLAZIONE COMPITI EDUCATIVI  
ALLE FAMIGLIE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Comune, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone che si trovino in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi, quando è possibile, alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Art. 2

Settori d'Intervento

I settori d'intervento nei quali il Comune interviene mediante la concessione delle provvidenze di cui all'art. 1 sono i seguenti:

a) Protezione e tutela dei minori: contributi a famiglie affidatarie, pagamento rette di ricovero presso istituti, ecc.

b) Assistenza, protezione e tutela di Anziani ed inabili: integrazione rette di ricovero presso case di riposo, ecc.

c) Prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie indigenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico e sociale, compatibilmente con la disponibilità di bilancio: contributi per pagamento bollette, per spese mediche (tickets sanitari, visite specialistiche, acquisto lenti per occhiali da vista, ecc.), per spese funerarie, ecc.

d) Promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti disabili;

e) Agevolazione compiti educativi delle famiglie ai sensi L.R. 2.04.1985, n° 31: contributi per acquisto libri di testo, esonero pagamento rette scuola materna, asilo nido trasporto pulmini scuolabus, ecc.

Art: 3

Caratteristiche degli Interventi

Il Comune di Porto Tolle attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche,

psichiche e sociali o che si trovino in occasionali situazioni di emergenza.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

a) assistenza economica ordinaria: "sussidio" tesa al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di denaro;

b) assistenza economica straordinaria: "ausilio" tesa al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di denaro;

c) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un servizio svolto dal Comune.

Art: 4

Destinatari degli Interventi

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Porto Tolle o che abbiano comunque mantenuto il domicilio di soccorso nel medesimo Comune ai sensi della vigente normativa.

Art: 5

Domande di Intervento

I richiedenti dovranno presentare apposita domanda, esponendo le loro condizioni e necessità, aiutati in ciò, se necessario, dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune. Sulla base di quanto esposto l'Ufficio acquisirà le informazioni del caso e richiederà, nel rispetto della vigente normativa, tutti i documenti che riterrà utili per completare l'istruttoria della pratica. In ogni caso dovrà sempre essere acquisita la situazione di famiglia e reddituale del nucleo familiare attraverso presentazione di ISEE.

Art: 6

Stanziamento di Fondi

Il Comune annualmente, in sede di formazione del Bilancio di Previsione, stanziava per ogni settore di intervento di cui all'art. 2, i fondi nei limiti dei quali possono essere concessi i benefici, tenendo conto delle esigenze che emergono dalle proprie realtà sociali e delle disponibilità finanziarie.

## Art.7

### Organo Competente alla Concessione dei Benefici

È competente alla concessione dei benefici di cui all'art. 1 la Giunta Municipale sulla base dei criteri e con le modalità stabilite nel presente regolamento previa acquisizione del parere consultivo della Commissione Servizi Sociali.

## Art: 8

### Commissione Servizi Sociali

Per l'esame delle domande, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è istituita la Commissione Comunale per i Servizi Sociali. La Commissione esprimerà il proprio parere sulle domande presentate proponendo entità e modalità del contributo.

### Composizione della Commissione

La commissione di cui al presente articolo è composta dai seguenti membri:

1. Assessore ai Servizi Sociali, delegato dal Sindaco, con funzioni di Presidente;
2. Responsabile dei Servizi Sociali Comunali, in qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto;
3. n° 2 Consiglieri Comunali o Assessori designati dal Capogruppo di maggioranza;
4. n° 1 Consigliere Comunale designato dal Capogruppo di minoranza.

La Commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, viene nominata con deliberazione del Consiglio Comunale per tutto il periodo in cui lo stesso rimane in carica.

### Funzionamento della Commissione

La Commissione sarà presieduta dall'Assessore ai Servizi Sociali. Per la parte amministrativa la Commissione sarà assistita dal Responsabile dell'Ufficio Assistenza, che eserciterà le funzioni di segretario durante le riunioni, senza diritto di voto.

Le adunanze della Commissione potranno avvenire senza bisogno di speciale convocazione in giorni ed ore per stabilite, oppure in qualsiasi momento su invito, anche verbale, rivolto dal Presidente a mezzo dei funzionari dell'Ufficio.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza simultanea e continuativa di almeno 3 membri.

Per la validità delle decisioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità di voto quello del Presidente sarà determinante per la formazione della maggioranza. Alle votazioni non possono prendere parte i parenti o affini, fino al 4° grado civile, dei titolari delle domande di intervento sottoposte all'esame della Commissione.

Il Segretario della Commissione redigerà il verbale della seduta, da cui risulteranno i nomi dei membri presenti ed assenti e l'elenco delle decisioni adottate distinguendo le pratiche accolte, respinte o rinviate, relativamente alla varie forme di intervento richiesto, motivandone il parere.

Collegialità e riservatezza delle decisioni

Le decisioni relative agli interventi assistenziali hanno sempre carattere collegiale e riservato per cui a nessuno dei componenti la Commissione ha consentito ricevere direttamente domande di assistenza né di avere l'elenco degli assistiti per farne uso al di fuori della sede dell'ufficio.

Art: 9

Criteri per la Concessione

Nel concedere o negare l'assistenza debbono essere assolutamente evitati giudizi politici, religiosi o sulla condotta morale degli assistiti. Dovranno inoltre essere considerati i seguenti elementi di valutazione:

**Riferimento base per stabilire lo stato di bisogno**

-I.S.E.E.

Presunzione di guadagno nei casi di elevato tenore di vita  
L'assistenza economica ai nuclei familiari ove il tenore di vita esteriore dei componenti faccia dubitare sull'esistenza o sulla consistenza dello stato di bisogno dichiarato dal richiedente può essere negata del tutto o concessa in misura ridotta in relazione agli attendibili elementi di giudizio dei quali si può disporre: abitazione, arredamento ed abbigliamento di lusso, possesso di automezzi, presenza frequente in luoghi pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, ecc..

Presunzione di guadagno nei casi di persone dotate di capacità ed abilità lavorativa

L'assistenza ai nuclei familiari ove sono presenti persone abili al lavoro, ma che non lavorano o che svolgono un'attività lavorativa può essere ridotta affinché le stesse persone pongano più interesse nella ricerca di un lavoro o di una occupazione redditizia, piuttosto degli aiuti ottenibili dalla pubblica assistenza.

Art.: 10

Accertamenti e Revisione degli Interventi

La verifica delle condizioni di assistibilità va fatta annualmente. L'assistito è comunque tenuto a comunicare all'ufficio comunale competente qualsiasi variazioni che dovesse

intervenire nella situazione reddituale del nucleo familiare, successiva alla presentazione della domanda.

Qualora subentrino gravi dubbi sull'effettiva esistenza dello stato di bisogno dell'assistito possono essere disposti d'ufficio ulteriori accertamenti consentiti dalla Legge e dopo opportuno riesame della domanda, l'assistenza erogata potrà essere sospesa.

Art: 11

#### Modalità di Erogazione degli Interventi

Gli interventi approvati potranno essere erogati mediante mandato di pagamento da riscuotere presso la tesoreria comunale. Nei casi in cui l'intervento assistenziale sia disposto in favore di persone o nuclei familiari nei quali lo stato di bisogno risulti aggravato dalla presunta incapacità degli stessi di amministrare correttamente le proprie risorse, la commissione può disporre che l'intervento assistenziale sia erogato al beneficiario in forma diretta, affinché lo stesso intervento non venga sperperato e quindi vanificato.

Per forma indiretta deve intendersi che in luogo delle erogazioni di denaro all'indigente la Commissione può disporre che sia provveduto, ad esempio, a pagare:

- \* l'affitto dell'abitazione direttamente al proprietario dell'alloggio;
- \* le forniture di generi alimentari e di combustibile direttamente ai fornitori;
- \* le bollette per la fornitura di energia elettrica, acqua potabile, gas, direttamente all'ente erogatore

Art.: 12

#### Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi statali vigenti in materia. Nel caso di interventi assistenziali non considerati, la Commissione dovrà usare la dovuta discrezionalità nel sostanziale rispetto dei criteri generali che ispirano il presente Regolamento:

#### Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione della delibera di approvazione.